



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

**Intesa, ai sensi dell'articolo 698 del Codice della navigazione, sullo schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di Interesse nazionale**

Rep. Atti n. 27/CSR del 19 febbraio 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 19 febbraio 2015

VISTO l'articolo 698 del Codice della navigazione, recante la disciplina degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali d'interesse nazionale, che dispone che, con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con la Conferenza, sono individuati gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85 prevede che sono trasferiti alle Regioni e agli enti locali gli aeroporti di interesse regionale e locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale, così come definiti dall'articolo 698 del Codice della navigazione;

VISTO lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 2014, inviato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi in data 13 novembre 2014, unitamente all'Atto di pianificazione concernente la rete aeroportuale di interesse nazionale e di relativi servizi, ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa da parte della Conferenza, diramato con nota prot. CSR4680 P-4.23.2.13 del 17 novembre 2014;

VISTI gli esiti dell'incontro tecnico tenutosi in data 2 dicembre 2014, nel corso del quale le Regioni hanno formulato alcune richieste di carattere generale e alcune richieste di modifica specifiche, riservandosi di trasmettere in tempi rapidi un documento formale di proposte puntuali allo schema in esame;

VISTI gli esiti dell'incontro tecnico tenutosi in data 15 dicembre 2014, nel corso del quale le Regioni hanno consegnato un documento di richieste e proposte di modifica di carattere generale, alcune delle quali ritenute accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha peraltro segnalato, su altre questioni, la necessità di acquisire preliminarmente le valutazioni politiche di competenza;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la nota prot. CSR 5200 P-4.23.2.13 del 16 dicembre 2014, con la quale si trasmette il documento di richieste e proposte di modifica consegnato dalle Regioni nel corso dell'incontro tecnico sopra citato e la nota prot. CSR 5232 P-4.23.2.13 del 17 dicembre 2014, con la quale si trasmettono le osservazioni e le richieste della Regione Basilicata;

VISTO il documento del Coordinamento interregionale Infrastrutture, mobilità e governo del territorio, contenente gli emendamenti puntuali allo schema di decreto in esame, diramata con nota prot. CSR 163 P-4.23.2.13 del 12 gennaio 2015;

VISTI gli esiti dell'incontro tecnico tenutosi in data 13 gennaio 2015, nel corso del quale sono state esaminate e discusse le proposte emendative allo schema di decreto in esame contenute nel documento predisposto dal coordinamento tecnico interregionale sopra citato, ritenute in gran parte accoglibili, con alcune riformulazioni, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha peraltro espresso una riserva politica in merito alla richiesta di inserire ulteriori aeroporti nell'elenco degli aeroporti strategici le Regioni;

VISTA la nota prot. CSR 182 P-4.23.2.13 del 14 gennaio 2015, con la quale sono stati trasmessi sia i documenti delle regioni Basilicata, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, sia il documento del coordinamento tecnico interregionale Infrastrutture, mobilità e governo del territorio, relativo al Piano nazionale degli aeroporti, quale Atto di pianificazione presupposto al decreto in esame;

VISTO il nuovo schema di decreto predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad esito della riunione tecnica tenuta in data 13 gennaio 2014, che recepisce le richieste emendative discusse nel corso dell'incontro e ritenute accoglibili in sede tecnica, trasmesso con nota CSR 202 P-4.23.2.13 del 14 gennaio 2015;

VISTE le note di ulteriori osservazioni pervenute in merito allo schema di decreto in esame e all'Atto di pianificazione sopra citato, trasmesse con nota prot. CSR 313 P-4.23.2.13 del 21 gennaio 2015;

PRESO ATTO della necessità, evidenziata dalle Regioni, di svolgere i necessari approfondimenti politici con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sui punti dello schema sui quali era stata espressa una riserva politica, accolta dal Ministro stesso e comunicata con nota CSR 309 A-4.23.2.13 del 21 gennaio 2015;

VISTO il nuovo schema di decreto predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad esito del confronto politico con le regioni, trasmesso con nota CSR 528 P-4-23-2-13 del 2 febbraio 2015;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 2 febbraio 2015, nel corso della quale le Regioni hanno espresso, in linea di massima, l'avviso favorevole sul nuovo schema di decreto





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

sopra citato, con alcune richieste di modifica di carattere formale e con la riserva politica, ancora non sciolta, relativa all'integrazione dell'elenco degli aeroporti di carattere strategico;

VISTO lo schema di decreto che apporta le modifiche concordate nel corso della riunione tecnica sopra citata, trasmesso con nota prot. CSR 607 P-4.23.2.13 del 4 febbraio 2015;

VISTA la nota di osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, trasmessa in data 5 febbraio 2015, prot. CSR 627 P-4.23.2.13;

VISTO il nuovo schema di decreto inviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad esito del confronto politico con le regioni sulle questioni oggetto di riserva, che provvede ad apportare alcune modifiche al testo relativamente agli aeroporti di interesse strategico, accogliendo in parte le richieste espresse in proposito, diramato con nota CSR 745 P-4.23.2.13 del 12 febbraio 2015;

VISTA la nota con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato nuovamente il Piano Nazionale degli aeroporti, modificato secondo le richieste emerse in sede politica dalle regioni, quale atto presupposto allo schema di decreto in esame, trasmesso con nota CSR 825 P-4.23.2.13 del 18 febbraio 2015;

VISTA la nota di osservazioni del Dipartimento per affari giuridici e legislativi, relativa alla necessità di modificare il comma 9 dell'articolo 1 del testo, diramata con nota prot. CSR 854 P-4.23.2.13 del 19 febbraio 2015;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha evidenziato come lo schema di decreto recepisca le osservazioni e le richieste formulate dalle regioni, inserendole all'interno di un disegno generale, e che viene condivisa l'osservazione formulata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi sopra citata;

CONSIDERATO che le Regioni hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa sullo schema di decreto in esame, osservando peraltro che rimangono ancora non risolte le criticità relative all'aeroporto di Genova;

CONSIDERATO che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'evidenziare il carattere dinamico e non statico delle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame, ha sottolineato la disponibilità del Governo a prendere in esame, in occasione delle verifiche che saranno effettuate, miglioramenti ulteriori, qualora dovessero essere superate alcune criticità o venisse ulteriormente rilanciato il sistema aeroportuale complessivo





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 698 del Codice della navigazione, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale,

Il Segretario,
Antonio Nardone



Il Presidente
Gian Claudio Bressa

Mod. UT/013-COM



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1188/2015

Roma, add. 23 APR 2015

Risposta a nota del

N.

Div.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**DPR INDIVIDUAZIONE AEROPORTI
DI INTERESSE NAZIONALE AI
SENSI DELL'ARTICOLO 698 DEL
CODICE DELLA NAVIGAZIONE**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
419/2015, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.

**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI UFFICIO
LEGISLATIVO**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Segretario Generale

Numero 1189/2015 e data 23 APR 2015

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 19 marzo 2015

NUMERO AFFARE 00419/2015**OGGETTO:**

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ufficio legislativo.

Schema di d.P.R. recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale ai sensi dell'art. 698 del codice della navigazione;

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con la nota n. 0010069 del 13 marzo 2015 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di d.P.R. indicato in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Sabato Malinconico;

Premesso:

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica trasmesso per il parere si propone di dare attuazione al disposto dell'art. 698 del

codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 marzo 2006 n. 151, che prevede l'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse regionale come punti di riferimento essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato secondo i criteri riferiti al ruolo strategico, all'ubicazione territoriale, alle dimensioni e tipologia del traffico aereo e alle previsioni dei progetti europei TEN.

La norma citata reca inoltre le modalità per realizzare detta individuazione prevedendo l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'Agenzia del demanio, e previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.

Nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto in argomento l'amministrazione sottolinea che:

- a) la previsione normativa del suindicato articolo 698 del Codice della navigazione si ricollega, alla disposizione contenuta nell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in base al quale sono trasferiti a Regioni ed Enti locali "gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale";
- b) la disciplina nazionale in materia è da inquadrare nell'ambito di

quella europea, tra la quale rileva, in primis, il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti che prevede l'articolazione di detta rete in due livelli:

1. una rete globale ("Comprehensive Network"), da realizzare entro il 2050;
2. una rete centrale ("Core Network"), da realizzare entro il 2030, che costituirà la spina dorsale transeuropea di trasporto.

La stessa amministrazione rileva altresì che l'articolo 698 del codice della navigazione, nell'indicare lo strumento del d.P.R. ai fini della individuazione degli aeroporti e sistemi aeroportuali di che trattasi, non prevede espressamente la natura regolamentare di detto decreto e aggiunge che "Ciò nonostante, alla stregua della qualificazione formale dello stesso quale decreto del Presidente della Repubblica" ha ritenuto di sottoporre lo schema di decreto al parere del Consiglio di Stato.

Il Ministero riferente dà poi conto di aver adempiuto a tutte le fasi preliminari del procedimento di adozione del decreto prescritte dalla norma primaria e passa poi all'illustrazione dei contenuti del provvedimento.

Lo schema in questione si compone di un unico articolo ripartito in 13 commi del seguente tenore:

- a) il comma 1 individua secondo i criteri indicati dall'art. 698 del codice della navigazione gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse regionale per ognuno dei dieci bacini in cui è suddivisa la

rete nazionale, purchè realizzino le condizioni e i requisiti indicati nei successivi commi 4-5-6;

b) il comma 2 individua, tra gli aeroporti di interesse nazionale, quelli che rivestono particolare rilevanza strategica individuandone uno per ogni bacino, fatta eccezione per il Nord-ovest e per il Centro-Nord per i quali indica rispettivamente Milano Malpensa e Torino e Bologna, Pisa/Firenze; tale individuazione è effettuata dando priorità da un lato agli aeroporti inseriti nella rete centrale Transeuropea (Core Network) primi tra tutti gli aeroporti intercontinentali di Roma Fiumicino - Milano Malpensa e Venezia, dall'altro agli aeroporti inseriti nella rete globale transeuropea (Comprehensive Network), che sono caratterizzati da maggior traffico e a condizione che nel bacino di riferimento non risultino compresi aeroporti inseriti nella rete centrale transeuropea;

c) il comma 3 fa riferimento agli aeroporti che, nell'ambito degli scali di particolare rilevanza strategica, rivestono le caratteristiche di gate intercontinentale in relazione all'entità dei bacini di traffico che servono e all'elevata connettività con le destinazioni europee ed internazionali (Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia);

d) il comma 4 fissa le condizioni affinché gli aeroporti al di fuori di quelli di particolare rilevanza strategica siano considerati di interesse nazionale; tali condizioni sono la specializzazione di ruolo funzionale al sistema aeroportuale di bacino che si vuole incentivare e la realizzazione dell'equilibrio economico-finanziario anche tendenziale e di indici di solvibilità patrimoniale su un triennio, da comprovare

- mediante apposito piano industriale e piano economico-finanziario;
- e) il comma 5 indica le condizioni necessarie perché l'aeroporto di Torino sia considerato di particolare rilevanza strategica, condizioni consistenti nella realizzazione di interconnessione ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Milano e di un sistema di alleanze con l'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa finalizzato allo sviluppo reciproco e dell'intero bacino Nord-Ovest;
- f) il comma 6 fissa le condizioni per il riconoscimento del ruolo di particolare rilevanza strategica degli aeroporti di Pisa e Firenze consistenti nella realizzazione da parte dei due scali di una gestione unica;
- g) il comma 7 esclude la richiesta delle condizioni indicate al comma 4 e l'applicazione delle procedure previste al comma 8 per gli aeroporti che garantiscano la continuità territoriale di regioni periferiche ed aree in via di sviluppo o particolarmente disagiate, qualora non ricorrano altre modalità di trasporto, in particolare ferroviario, adeguate ad assicurare la medesima continuità. La previsione in argomento è motivata dalle peculiari ragioni di ordine sociale che richiedono allo Stato di assicurare il diritto alla mobilità per i cittadini delle aree territoriali difficilmente raggiungibili e ciò in linea con gli indirizzi europei in materia;
- h) il comma 8 dispone che ove dalle verifiche effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulti la mancanza del possesso delle condizioni in cui al comma 4, i gestori degli aeroporti interessati, ad eccezione di quelli di particolare rilevanza strategica,

presentino al medesimo Ministero un piano industriale corredato da un piano economico-finanziario, finalizzato alla realizzazione di tali condizioni nel triennio successivo;

f) il comma 9 introduce, in sede di prima applicazione del decreto, la possibilità, per i gestori degli aeroporti che non risultino inseriti tra gli scali di interesse nazionale, di presentare, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, la documentazione dimostrativa del possesso delle condizioni previste al comma 4 o al comma 7, con successivo riconoscimento dell'interesse nazionale mediante decreto del Presidente della Repubblica;

l) il comma 10 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dell'ENAC, verifichi la realizzazione e il mantenimento delle condizioni previste ai commi 4 e 7, anche ai fini della revisione della rete di interesse nazionale. In caso di mancata realizzazione di dette condizioni, occorre valutare se tale carenza sia dipesa o meno da cause imprevedibili e non imputabili alla responsabilità dei gestori, in assenza delle quali gli aeroporti cessano di essere di interesse nazionale;

m) il comma 11 prevede il trasferimento alle Regioni, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, degli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e delle relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale; per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, il trasferimento è attuato in conformità alle previsioni

degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione; prevede infine la disciplina, con i provvedimenti di trasferimento, anche del regime finanziario dei servizi;

n) il comma 12 attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la vigilanza sull'attuazione di quanto previsto dal decreto e la promozione, a tal fine, delle necessarie intese con le altre Amministrazioni ed Enti competenti in ordine agli interventi di comune interesse;

o) il comma 13 assegna allo stesso Ministro il compito di favorire ogni azione a salvaguardia delle Regioni in cui non esistono aeroporti, per conseguire l'ottimizzazione delle connessioni con gli aeroporti più vicini e consentire, in presenza dei necessari presupposti, l'applicazione delle previsioni di cui al comma 9, per tutto il periodo di vigenza del decreto.

Considerato:

La Sezione ritiene utile preliminarmente evidenziare, al di là dell'orientamento perplesso manifestato dall'amministrazione, che il provvedimento in argomento riveste sicuramente natura regolamentare, che opportunamente e correttamente è stato sottoposto al Consiglio di Stato; tale connotazione emerge non solo dalla qualificazione formale richiamata dal Ministero ma specificamente dai contenuti e dagli obiettivi che il decreto si prefigge laddove si osservi che la disciplina contenuta nei diversi commi dell'articolo unico di che trattasi reca con tutta evidenza una regolamentazione di carattere generale e finalità volte ad assicurare

servizi di primaria importanza riferiti alla mobilità di persone e merci non solo a livello nazionale ma anche interregionale.

Peraltro la natura regolamentare del d.P.R. in argomento si evince chiaramente dallo stesso articolo 698 del codice della navigazione, il quale, ancorchè non la definisca espressamente, prevede, tuttavia, una procedura tipica della espressione del potere regolamentare ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988.

Passando all'esame dell'articolato il Collegio ritiene che lo stesso realizza in maniera compiuta la la previsione dell'articolo 698 citato conformemente alle finalità e gli obiettivi perseguiti dal legislatore, anche se appare meritevole di alcuni interventi e correzioni sia sotto il profilo formale che sostanziale.

Quanto al primo la Sezione rileva quanto segue:

- 1) ritiene il Collegio che l'intera parte motiva del provvedimento debba essere rielaborata riportando esclusivamente nei diversi capoversi il riferimento alle norme che si intendono richiamare senza riprodurne il contenuto;
- 2) il quinto capoverso in particolare va riprodotto come segue: "Visto l'articolo 698 del codice della navigazione come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 marzo 2006 n. 151";
- 3) i capoversi decimo e tredicesimo appaiono l'uno non pertinente e l'altro ripetitivo del contenuto della norma primaria e pertanto vanno soppressi;
- 4) prima del capoverso relativo alla preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri occorre inserire il riferimento all'art. 17,

comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

5) alla fine del preambolo la parola "DECRETA" va sostituita con l'espressione corretta "Emana il seguente regolamento", stante, come già precisato, la natura regolamentare del decreto;

6) al comma 8, quarto rigo, dopo le parole "al comma 4, la parola "presentano" va sostituita con le parole "devono presentare", trattandosi di un onere a carico dei gestori;

In ordine ai profili sostanziali il Collegio osserva quanto segue:

1) al comma 10 si prefigura il venir meno della qualificazione di aeroporto di interesse nazionale qualora vengano meno le condizioni previste dai commi 4 e 7 previa verifica del Ministero delle infrastrutture e trasporti coadiuvato dall'ENAC.

Tuttavia la disposizione non prevede alcun provvedimento formale dichiarativo o dispositivo di tale effetto; a tal riguardo la Sezione ritiene che la norma debba essere perfezionata con la previsione di detto provvedimento e precisando se esso debba o meno rivestire natura regolamentare;

2) il comma 11 introduce nel testo una disposizione che esula dall'oggetto del presente regolamento a volersi attenere alla lettera dell'articolo 698 del codice della navigazione cui si intende dare attuazione; essa infatti fa riferimento agli aeroporti diversi da quelli classificati di interesse nazionale e ne prevede il trasferimento alle Regioni. In proposito il Collegio ritiene che tale disposizione, ancorchè estranea, come si è detto, alle finalità del presente decreto, possa essere mantenuta nel testo come norma di chiusura e per una


più organica esposizione della materia, dandone espressa motivazione nella relazione illustrativa.

Da ultimo la Sezione ritiene utile sottoporre all'Amministrazione l'opportunità di introdurre nel testo una norma di definizione relativa alle espressioni in lingua inglese contenute nel testo.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole sullo schema di regolamento con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Sabato Malinconico



IL PRESIDENTE
Franco Frattini



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini





AGENZIA DEL DEMANIO

Il Direttore

Roma, 28.10.2014
Prot. n. 2014/27496/ANCO

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo - Finanze
Via XX Settembre n. 97
00187 Roma

(Rif. nota prot. n. 3-9059 dell'1.10.2014)

Oggetto: Schema di D.P.R recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale ai sensi dell'art. 698 del codice della navigazione.

Con la nota in oggetto, è stato trasmesso, per le valutazioni di competenza, lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica.

Il provvedimento in esame è volto ad individuare gli aeroporti ed i sistemi aeroportuali di interesse nazionale quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato in applicazione dei criteri fissati dall'art. 698 cod. nav. il quale dispone che: *"Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN..."*

Nello schema di decreto in questione, seguendo i criteri stabiliti dal predetto art. 698 del codice della navigazione, ossia dimensioni, tipologia del traffico, ubicazione ~~territoriale e ruolo strategico dei medesimi, etc.~~, tra tutti gli aeroporti esistenti sul territorio nazionale, ne sono individuati di interesse nazionale n. 37 (comma 1), e nell'ambito di quest'ultimi sono poi elencati quelli che rivestono particolare rilevanza strategica (comma 2).

Inoltre, si dispone che gli individuati aeroporti di interesse nazionale, ad esclusione di quelli di particolare rilevanza strategica, sono da considerarsi tali purché realizzino due condizioni descritte dal comma 3: *"a) che l'aeroporto sia in grado di esercitare un ruolo ben definito all'interno del bacino, con una specializzazione dello scalo e una riconoscibile vocazione dello stesso, funzionale al sistema aeroportuale di bacino da incentivare; b) che l'aeroporto sia in grado di dimostrare il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario anche tendenziale e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale."*



Il mancato verificarsi di tali condizioni, comporta, ai sensi del comma 8, il venir meno del carattere nazionale degli aeroporti predetti e la loro qualificazione di aeroporti "... di interesse regionale, anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 85 del 2010".

A ben guardare, i criteri ed i parametri che presiedono all'individuazione della valenza nazionale o meno degli aeroporti, ossia dimensioni, tipologia del traffico, ubicazione territoriale e ruolo strategico dei medesimi, etc., già indicati negli indirizzi dell'11° Allegato "Infrastrutture" al DEF 2014-2016 in materia di Piano Nazionale degli Aeroporti elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sono verificabili e stimabili solo da tale ultimo Dicastero e dall'ENAC.

In tale contesto, ci si limita ad evidenziare, con riferimento all'aeroporto di Comiso, inserito nello schema di decreto fra quelli aventi rilevanza nazionale, che, nel particolare percorso che ha riguardato il cambio di *status* di tale aeroporto, da militare a civile, è stato sottoscritto, proprio in ragione di tale particolarità, un Protocollo di Intesa (che si allega) tra Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del demanio, ENAC, Regione Siciliana ed il Comune di Comiso, in cui all'art. 4 si acclarava "...l'interesse non nazionale..." dell'aeroporto medesimo.

Tale Protocollo è stato il presupposto alla base del Decreto Interministeriale 14.12.2010 pubblicato nella G.U. n. 48 del 28.2.2011 (che parimenti si allega), con il quale è stato decretato il cambio di *status* dall'aeroporto di Comiso ed il contestuale trasferimento del bene alla Regione Siciliana, e da questa al Comune.

Alla luce di quanto sopra detto, il "sentito", ossia il parere di massima non vincolante che viene richiesto all'Agenzia del demanio dall'art. 698 cod. nav. ai fini dell'emanazione dello schema di decreto in esame, (trattandosi della prima attuazione della norma) è ragionevole ritenere che possa vertere, stante il quadro complessivo delle competenze, sui profili proprietari, appartenendo gli aeroporti al demanio aeroportuale.

Sotto tale aspetto, il contributo dell'Agenzia si sofferma sulla previsione contenuta nel comma 8, laddove si dispone che gli aeroporti individuati di rilevanza nazionale che non rispettano le condizioni richieste, saranno considerati di interesse regionale, anche ai sensi del D.Lgs. 85/2010.

Orbene, ai fini dell'assetto proprietario finale, oltre che della gestione, sarebbe utile acquisire elementi di maggiore chiarezza sul concetto di "interesse regionale", tanto più che tra questi ultimi rientrano non solo quelli che assumeranno tale qualifica a seguito della mancata realizzazione delle condizioni di cui al comma 3, ma anche tutti gli altri aeroporti non ricadenti nello schema di DPR in esame.

Ci si interroga, in sostanza, emanato il DPR in esame, quali saranno nell'immediato gli assetti proprietari, gestionali e anche funzionali di tutti gli aeroporti di "interesse regionale", il cui numero va ben oltre le previsioni del comma 8 del DPR in oggetto. Ossia se gli stessi continueranno ad essere di proprietà statale e gestiti dall'ENAC, ovvero se dovranno ricadere nell'ambito di quelli trasferibili in proprietà a titolo non oneroso e a richiesta alle Regioni, ai sensi del D.Lgs. 85/2010, art. 5, comma 1, lett. c).

Ciò posto, nulla si ha da osservare sullo schema di DPR trasmesso che rispetta i contenuti dell'art. 698 cod. nav..

Cordiali saluti.



Roberto Reggi



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Il Direttore

Roma, 25.02.2015

Prot. n. 2015/3917/DNCO

Al Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo
Piazzale Porta Pia, 1
00198 Roma

(Rif. nota prot. n. 7214 del 23.2.2015)

E, p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Ufficio Legislativo - Finanze
Via XX Settembre n. 97
00187 Roma

(segue a nota prot. n.
27496/DNCO del 28.10.2014)

Oggetto: Schema di D.P.R recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale ai sensi dell'art. 698 del Codice della Navigazione.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 7214 del 23.2.2015 con cui è stato trasmesso, ai fini di cui all'art. 698 del codice della navigazione, lo schema di D.P.R. indicato in oggetto sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Al riguardo si fa presente che questa Agenzia, interessata dal competente Ufficio Legislativo- Finanze, si è già espressa, ai sensi del citato articolo 698 c.n., con la nota prot. n. 2014/27496/DNCO del 28.10.2014 rispetto alla quale non si hanno integrazioni da formulare, salvo eventuali diverse valutazioni che vorrà esprimere il predetto Ufficio - Legislativo.

Si evidenzia che le osservazioni rese dall'Agenzia in tale sede, in merito alla sorte degli aeroporti non rientranti tra quelli di interesse nazionale individuati nello stesso D.P.R., hanno trovato accoglimento all'art. 11 del testo definitivo dello schema in oggetto.

Roberto Reggi

